Sentenza n. 110 / 2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 62128 del registro di Segreteria, proposto da

T.V. (-), nato a - il - e residente in - via -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Sandra Biglioli, presso il cui studio, sito in La Spezia Viale Italia n.121, è elettivamente domiciliato, PEC: sandra.biglioli@avv.legalmail.it,

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro – tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, costituito in proprio ex art. 158 c.g.c.;

resistente

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

PEC: avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 24 ottobre 2024 l'avv. Sandra Biglioli per il ricorrente e l'avv. Antonello Zaffina in sostituzione dell'avv. Maio, giusta delega in atti, per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso depositato in data 2 dicembre 2020, F. T., attualmente in congedo, ha riferito di essere stato dipendente del Ministero della difesa dal 1992 con inquadramento di infermiere in servizio per il Centro Interforze Munizionamento Avanzato di Aulla (c.d. CIMA) e di aver presentato a quest'ultimo, mentre era ancora in servizio, il 5 giugno 2019 istanza per ottenere l'accertamento della condizione di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro al fine di ottenere la pensione di inabilità ex articolo 2, comma 12, legge 335/1995.

A seguito di visita effettuata in data 8 luglio 2019, la Commissione Medico Legale-Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia (CMO LA SPEZIA) ha accertato la sussistenza delle seguenti infermità: disturbo schizofrenico, in comorbilita' con disturbo d'ansia (tipo dap); diabete mellito di tipo 2; spondilodiscopatia cervico lombare in obesità; incontinenza urinaria; certificato colon irritabile con emorroidi; certificata psoriasi; certificata ipertensione arteriosa in

trattamento farmacologico.

Il conseguente giudizio medico-legale ha riconosciuto, pertanto, il ricorrente "*a. permanentemente non idoneo al servizio m.m. incondizionato, si idoneo alla riserva, si idoneo l transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del ministero della difesa (legge misura del 65% (ex decreto 05/02/1992 min.san). controindicate mansioni ad elevato impatto psico- fisico. b. non sussiste assoluta e permanente impossibilita' a svolgere qualsiasi attivita' lavorativa, ex art.2, comma 12, legge 335/95. c. la inidoneita' di cui al punto a. del gml e' da attribuire ad infermita' non dipendenti da causa di servizio. d. il pml e' determinato in misura prevalente dall'infermita' di cui al punto a del gd*".

Il ricorrente ha, pertanto, riferito di avere presentato ricorso alla Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza, la quale, con comunicazione datata 14 ottobre 2019, ha affermato il proprio difetto di competenza ad esprimersi sulla sussistenza della inabilità a qualsiasi attività lavorativa, prevista dalla Legge 335/95, in quanto di competenza esclusiva delle Commissioni di 1^ Istanza.

Secondo quanto illustrato nell'atto introduttivo, il ricorrente avrebbe diritto ad ottenere il trattamento pensionistico di inabilità di cui all'art. 2, co. 12, della legge n. 335 del 1995, in quanto si troverebbe nell'assoluta impossibilità di prestare qualunque tipo di servizio (per infermità non dipendenti da causa di servizio) e possiederebbe tutti i requisiti giuridici e contributivi prescritti (cessazione dal servizio dopo il 1° gennaio 1996, possesso di un'anzianità contributiva di almeno

cinque anni, risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio).

Conseguentemente ha introdotto il presente giudizio al fine di "*1) accertare e dichiarare che l'infermità di cui è affetto il ricorrente non dipendente dal servizio prestato presso la Marina Militare è condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro e ciò alla data della domanda;*

2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'applicazione dell'articolo 2, comma,12, legge n.335/95 con la conseguenza che la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo;

3) Ordinare il pagamento della pensione mensile in applicazione dell'articolo 2, comma 12, legge n.335 del 1995 dalla data del collocamento a riposo.

In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed accessori".

In via istruttoria ha chiesto l'ammissione di una consulenza medico legale al fine di accertare che l'infermità di cui è affetto, non dipendente dal servizio prestato presso la Marina Militare, è condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro alla data della domanda.

Con ordinanza n. 57 del 2021, è stata, pertanto, disposta consulenza medico legale ed è stato incaricato il Collegio medico presso la Corte dei conti di Roma, che ha depositato la propria relazione il 6 giugno 2022. Tuttavia, con memoria depositata in data 22 dicembre 2021, il

Ministero della difesa, costituendosi, ha rappresentato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS, in quanto, a seguito dell'art. 2 della legge n. 335/1995 e della successiva circolare applicativa, sarebbe quest'ultimo istituto ad occuparsi, tra l'altro, delle pratiche riguardanti il personale militare collocato in quiescenza nella posizione della riserva (anche per inidoneità al servizio). Il Ministero ha chiesto, pertanto, di essere estromesso dal giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS. Nel merito e in via subordinata, ha concluso genericamente per la reiezione della domanda, con vittoria di spese.

A seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, disposto con ordinanza n. 51 del 2021, l'INPS, costituendosi in giudizio, ha, in primo luogo, eccepito l'improponibilità del ricorso per la mancata presentazione della previa domanda amministrativa nei propri confronti e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per carenza dei requisiti, sia contributivi che sanitari, rilevando, in ogni caso l'inopponibilità nei propri confronti della CTU espletata in difetto di contraddittorio.

Con ordinanza n. 19 del 2023 è stata, dunque, disposta la rinnovazione della CTU ad opera dell'Ufficio Medico–Legale presso il Ministero della Salute (UML).

Successivamente, con ordinanza n. 51 del 2023, è stata disposta la sostituzione del CTU, avendo l'UML rappresentato gravi difficoltà nell'espletamento della consulenza in tempi brevi, con nomina del nuovo consulente nella persona del dott. Paolo Cioni.

In data 5 febbraio 2024 quest'ultimo ha depositato la propria relazione, concludendo che il ricorrente si trova "*nella condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, con decorrenza dalla data della domanda (05.06.2019)*". Successivamente, in data 12 settembre 2024, come disposto con ordinanza n. 19 del 2024, ha depositato nota di chiarimenti, confermando che "*l'infermità dalla quale è affetto il ricorrente, non dipendente da causa di servizio, oltre che impedirgli di svolgere qualsiasi proficuo lavoro, fosse anche, già alla data della domanda (il 5.6.2019), tale da porlo nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

Nell'odierna udienza l'avv. Biglioli, ritenendo la causa sufficientemente istruita e riportandosi integralmente al proprio atto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. Zaffina, riportandosi parimenti alla propria comparsa, il rigetto.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c. con previsione del termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni da esaminare.

DIRITTO

Il ricorrente ha introdotto il presente giudizio per ottenere il riconoscimento della propria condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro sin dalla data della domanda e, conseguentemente, il riconoscimento della pensione di

inabilità di cui all'art. 2 co. 12 della legge n. 335 del 1995.

In via preliminare, va ribadito che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha natura impugnatoria né è preordinato a sindacare la legittimità di provvedimenti amministrativi, quali, nel caso in esame, l'atto adottato dalla Commissione medico ospedaliera di La Spezia che ha rigettato l'istanza del ricorrente. Il presente giudizio, infatti, si sostanzia in "*un giudizio di cognizione piena sul rapporto pensionistico, concernente la spettanza e la misura del trattamento di quiescenza. Nel delineato contesto non rilevano i vizi del procedimento che ha condotto al provvedimento pensionistico o i vizi di quest'ultimo, quanto, invece, l'accertamento della titolarità del diritto vantato" (ex multis Corte dei conti, Sez. III app., n. 38 del 29 gennaio 2021)*" (tale consolidata affermazione è richiamata da ultimo da Sez. II centr. n. 293/2023).

Sempre in via preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'INPS per difetto della presentazione della previa istanza in via amministrativa.

L'art. 153 c.g.c. prevede, infatti, che il ricorso sia inammissibile, fra l'altro, nel caso in cui "*si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere*".

La norma, come recentemente ribadito dalle Sezioni Riunite, "*limita la proponibilità delle azioni in materia pensionistica consentendo l'articolazione in sede giudiziale solo di domande sulle quali*

l'amministrazione abbia già provveduto a svolgere le valutazioni di competenza, giungendo ad esternare un provvedimento reputato non satisfattivo, ovvero domande per le quali, nonostante la rituale attivazione del procedimento, lo stesso non abbia avuto avvio o conclusione e sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere e, dunque, si sia cristallizzato il silenzio–rifiuto" (Sez. riun. n. 12/2023).

Occorre, pertanto, verificare se, nel caso in giudizio, il ricorrente abbia presentato, prima di introdurre il presente ricorso, domanda in sede amministrativa volta ad ottenere la pensione di inabilità e se, su tale domanda, sia intervenuto un provvedimento di diniego o sia maturato il silenzio-rifiuto.

Come previsto dall'art. 3 co. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 del 1997, che disciplina le modalità attuative dell'art. 2 co. 12 della legge n. 335 del 1995, la domanda volta all'attribuzione della pensione di inabilità "*è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa*".

In proposito è provato documentalmente che il ricorrente, conformemente alla disciplina richiamata, ha presentato la domanda volta al riconoscimento della pensione di inabilità al CIMA di Aulla, presso il quale era in servizio, in data 5 giugno 2019 (cfr. all. 1

ricorso).

A seguito di tale domanda, è stata effettuata la visita medico-legale da parte della Commissione Medico Legale competente, che non ha ritenuto l'interessato in condizione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, riconoscendo, piuttosto, una condizione di inidoneità al servizio incondizionato (cfr. all. 4 ricorso).

Dalla documentazione richiamata emerge che, a fronte dell'istanza del ricorrente volta al riconoscimento della pensione di inabilità, l'amministrazione pubblica ha, pertanto, opposto un provvedimento negativo, non riconoscendo la sussistenza del requisito "sanitario" prescritto per il diritto al suddetto trattamento. In particolare, risulta che, con decreto dirigenziale n. 0535330 del 9 ottobre 2019, è stata disposta la cessazione dal servizio permanente del ricorrente per infermità a decorrere dal giorno 8 luglio 2019 ed il collocamento in congedo (cfr. documentazione depositata dal Ministero della difesa in data 16 settembre 2021).

Di conseguenza, sussistendo un provvedimento amministrativo non satisfattivo della domanda del ricorrente, la condizione di ammissibilità di cui all'art. 153 c.g.c. può dirsi soddisfatta (in tal senso Sez. I centr. n. 138/2024), non rilevando, come ribadito dalla condivisa giurisprudenza contabile, che tale determinazione negativa "*provenga dall'amministrazione di appartenenza della dipendente e non dall'INPS competente per la relativa liquidazione secondo la vigente legislazione*" (in tal senso Sez. giur. Regione Toscana n. 68/2024). L'eccezione sollevata dalla difesa dell'INPS deve, pertanto,

essere rigettata.

Parimenti deve essere rigettata la domanda formulata dal Ministero della Difesa di estromissione dal presente giudizio per difetto di legittimazione passiva in quanto spetterebbe all'INPS la determinazione e l'eventuale concessione del trattamento pensionistico al ricorrente.

Come ribadito dalla condivisa giurisprudenza, infatti, "*le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - sono accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda*" (Sez. III centr. n. 379/2023).

Ne deriva, pertanto, che, alla luce del tenore del ricorso introduttivo, non può pronunciarsi il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, essendo state formulate dal ricorrente numerose doglianze in merito ai provvedimenti assunti da tale amministrazione e recanti il diniego dell'accertamento della condizione di inabilità.

Nel merito il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito indicati.

Ai sensi dell'art. 2 co. 12 della legge 8 agosto 1995 n. 335 "c*on effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino*

nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio".

In attuazione di tale disposizione il Decreto del Ministero del Tesoro n. 187 del 1997 specifica all’art. 2 che i requisiti per l’ottenimento della pensione di inabilità sono:

l’anzianità contributiva di almeno cinque anni (di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità);

la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da

causa di servizio;

il riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente alla predetta infermità.

Nel caso in giudizio ricorrono tutti e tre i requisiti previsti dalla legge.

In primo luogo, il ricorrente, alla data della domanda e, dunque, di decorrenza della pensione di inabilità richiesta, aveva maturato l'anzianità prescritta e, dunque, era in possesso del requisito contributivo richiesto dall'art. 2, comma 12 della predetta legge n. 335/1995, avendo iniziato il servizio per la Marina militare il 22 settembre 1992 (cfr. prospetto INPS sul servizio prestato al doc. 2 costituzione INPS).

In secondo luogo, il ricorrente è cessato dal servizio a seguito di inidoneità dichiarata non dipendente da causa di servizio come riconosciuto dalla Commissione medica con verbale datato 8 luglio 2019 (cfr. doc. 4 ricorso).

Infine, quanto all'accertamento del requisito sanitario di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, è stata espletata nel presente giudizio una consulenza tecnica d'ufficio che si è conclusa con il positivo accertamento della ricorrenza del requisito suddetto.

Il professionista incaricato ha, infatti, illustrato le gravi condizioni cliniche del ricorrente, che, come riportato all'esito dell'ultimo ricovero ospedaliero presso il reparto psichiatrico universitario di Pisa, si trovava stabilmente in un quadro clinico che "*nonostante il*

trattamento psicofarmacologico continuativo ed i frequenti controlli in ambito specialistico, ha assunto nel tempo un andamento cronico recidivante con decorso progressivamente difettuale. La gravità è tale da determinare significativa compromissione del funzionamento in ambito familiare, sociale e lavorativo, perdita di autonomia nella gestione della cura personale, delle attività sociali e delle responsabilità professionali, ed importante difficoltà nello svolgere attività lavorativa con completa dipendenza dalla figura paterna per svolgere le attività della vita quotidiana" (cfr. relazione CTU depositata in data 5 febbraio 2024 pag. 9).

Il CTU, pertanto, esaminata l'ampia documentazione sanitaria agli atti e dopo aver sottoposto a visita medica il ricorrente, constatando la gravità del quadro clinico, ha concluso che T.V. si trova, sin dalla data della domanda, in una condizione di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro (cfr. relazione di chiarimenti depositata in data 12 settembre 2024). Di conseguenza, ad avviso del professionista nominato, sussiste il requisito sanitario prescritto dalla normativa richiamata.

Sul punto non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni a cui è giunto il CTU, il quale ha operato nel contraddittorio con le parti (le quali, peraltro, non hanno fatto pervenire osservazioni critiche sulla bozza di relazione) e ha illustrato in modo logico e circostanziato le ragioni che, sulla base della documentazione medica in atti e della visita del ricorrente, supportano tale esito.

Il ricorso va, pertanto, accolto e, per l'effetto, va dichiarato il diritto del

ricorrente al riconoscimento della pensione d'inabilità calcolata in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 dalla data del 18 ottobre 2019, data di decorrenza amministrativa della cessazione del rapporto di servizio (cfr. nota del 24 ottobre 2019 della Direzione di intendenza della Marina militare depositata in data 16 settembre 2021). Infatti, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.M. n. 187/1997, "l*a pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro*".

Sulle somme così spettanti occorre riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, da calcolare secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal momento di maturazione di ciascun credito (e cioè, dalla scadenza di ciascun rateo), e sino al pagamento. Tali accessori spettano limitatamente al maggiore importo tra la rivalutazione e gli interessi, di volta in volta determinato secondo l'indice e il tasso correnti in ciascun periodo, in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite della Corte, con sentenza n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Le spese di lite, per quanto riguarda i rapporti con l'INPS, seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate nei confronti del Ministero della Difesa, che non ha svolto difese nel merito, limitandosi a chiedere di essere estromesso dal giudizio.

Per quanto riguarda le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, si dispone che le stesse siano poste definitivamente a carico dell'INPS.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Toscana, in composizione monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, sul ricorso iscritto al n. 62128 del registro di Segreteria,

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nell'importo complessivo di euro 1.500,00 oltre accessori come per legge.

Pone il compenso del CTU, già liquidato con separato decreto, a carico dell'INPS.

Dichiara compensate le spese di lite nei confronti del Ministero della Difesa.

Fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

Così deciso in Firenze, 24 ottobre 2024.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 04 dicembre 2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente